



# *Università degli Studi di Messina*

## **DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA "GAETANO BARRESI"**

(Direttore: Prof. Eugenio Cucinotta)

### **IL DIRETTORE**

- VISTA la legge n. 168, del 9 maggio 1989, in particolare, l'art. 6 con il quale dispone che le università, tra le altre, hanno autonomia didattica;
- VISTO il decreto del già Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, n. 509, del 3 novembre 1999, "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 445 del 19 ottobre 2001, recante "*Regolamento concernente gli Esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto n. 509 del 3 novembre 1999*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*", ed in particolare la classe LM-41 Medicina e Chirurgia;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 58 del 9 maggio 2018 "*Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo*";
- VISTO il D.M. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, in particolare, l'art. 12, comma 1, il quale, per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ha previsto che il termine di cui all'art. 7, comma 2, del su richiamato D.M. 58/2018 decorra dalla sessione di esame del mese di luglio 2021;
- VISTO il "*Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41)*";
- CONSIDERATI i Manifesti degli studi, per gli a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, da ultimo modificati nella seduta del relativo Corso di studio del 25.03.2019 (prot. n. 30084 del 25.03.2019);
- RILEVATO che i suddetti Manifesti degli studi hanno recepito quanto disposto all'art. 1 del su richiamato D.M. n. 58/2019, in particolare, al comma 2: "*Alla prova dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'art. 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3, che è espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1*;
- EVIDENZIATO che le modalità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studio saranno le uniche ammesse e consentite, a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2021, come anche riportato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel protocollo n. U.0034733.06-11-2019;
- RITENUTO di dover prevedere anche per gli studenti iscritti fuori corso nel corso di laurea in medicina e chirurgia nei precedenti ordinamenti la possibilità di opzione per la modalità di svolgimento dei tirocini ex D.M. n. 58/2018, in soprannumero rispetto ai crediti formativi previsto nel relativo precedente manifesto degli studi antecedente all'a.a. 2014/2015;

RINVIATO

al competente Consiglio di Corso di Studio la previsione di idonee modalità di opzione, nonché del rilascio di idonea, chiara e precisa certificazione attestante il superamento del tirocinio, in aggiunta alle indicazioni delle attività realizzate che dovranno risultare sul libretto diario

**DECRETA:**

- Art. 1** per i motivi indicati in premessa, di prevedere anche per gli studenti iscritti fuori corso nel corso di laurea in medicina e chirurgia nei precedenti ordinamenti in possesso dei requisiti necessari, la possibilità di opzione per la modalità di svolgimento dei tirocini ex D.M. n. 58/2018, in soprannumero rispetto ai crediti formativi previsto nel relativo precedente manifesto degli studi antecedente all'a.a. 2014/2015;
- Art. 2** di rinviare al competente Consiglio di Corso di Studio la previsione di idonee modalità di opzione, nonché del rilascio di idonea, chiara e precisa certificazione attestante il superamento del tirocinio, in aggiunta alle indicazioni delle attività realizzate che dovranno risultare sul libretto diario.

Il Direttore del Dipartimento  
(Prof. Eugenio Cucinotta)